



# COMUNE DI SORISOLE

(Provincia di Bergamo)

Via San Francesco d' Assisi 26- Tel. 035 - 42 87 211 - Fax 035 - 41 25 245

E-mail comune.sorisole@legalmail.it - Codice fiscale 80016300164 – P.I. 00327690160

## SETTORE III - GESTIONE TERRITORIO

### PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE (RIQUALIFICAZIONE) E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PAGANELLI.

#### RISPOSTE A DOMANDE DI CHIARIMENTO

**D1 – La categoria OG11 “Impianti Tecnologici”, prevista nelle lavorazioni dell'intervento, anche superando il 15% dell'importo complessivo dell'appalto, è comunque da intendersi interamente subappaltabile come indicato a pagina 5 del bando?**

**RISPOSTA** – Fino al 17 ottobre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), prevedeva il divieto di subappalto qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrassero, oltre ai lavori prevalenti, *opere per le quali fossero necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali* (le cosiddette S.I.O.S.) di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori.

La questione concernente l'applicabilità del divieto di subappalto alla categoria OG11 si poneva a causa del carattere particolare ed ibrido di tale categoria che, diversamente dalle altre categorie generali, non implica la capacità di realizzare un'opera o lavoro finito in ogni sua parte, bensì la capacità di eseguire contestualmente ed in modo coordinato una serie di lavorazioni specialistiche. Essa consistendo in lavorazioni la cui esecuzione richiede una particolare specializzazione e professionalità, appare accomunabile più alle categorie specializzate che a quelle generali, pur rientrando formalmente nel novero di queste ultime.

Tali peculiari caratteristiche hanno indotto taluni operatori del diritto (tra cui l'Autorità di vigilanza ed una parte della giurisprudenza) a trattare la OG11 alla stregua di una vera e propria categoria specializzata ai fini dell'applicazione del divieto di subappalto, ritenendo che anche tale categoria fosse soggetta al divieto laddove il suo importo avesse superato il 15% del valore complessivo dell'appalto.

La lettera h) del comma 1 dell'art. 1 del citato d.lgs. n. 152/2008 ha sostituito il comma 11 dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come segue: *Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2, terzo periodo;(...).*

Pertanto, anche trattando la categoria OG11 alla stregua di una categoria specializzata, essa è **subappaltabile con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo (massimo 30%) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

Sorisole, 21 gennaio 2011